

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2760

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTI, CUSUMANO*Presentata il 29 luglio 1981*

Istituzione dell'albo professionale dei consulenti di astrologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Premesso che oggigiorno per astrologia deve intendersi esclusivamente quella disciplina che, tramite lo studio degli effetti dell'influenza esercitata dagli astri sulla Terra e sull'uomo, si propone esclusivamente di evidenziare dall'analisi del grafico zodiacale relativo alla nascita di un individuo quanto segue: fattori compositivi del carattere e del comportamento, attitudini, affinità, predisposizioni.

Stabilito quindi che l'astrologia, applicata individualmente, nulla ha a che spartire con magia, veggenza, divinazione, oroscopi generalizzati pubblicati dai giornali o trasmessi da radio o televisioni, previsione del futuro e simili.

Considerato l'ampio interesse dei cittadini a questa disciplina che sta acquistando sempre maggiore scientificità e considerazione anche nell'ambiente culturale.

Preso atto delle petizioni, a' sensi dell'articolo 50 della Costituzione della Repubblica, presentate dal signor Vincenzo Bolia, di Albenga e da numerosi cittadini, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (petizione alla Camera n. 170, annunciata e pubblicata sul *Resoconto Sommario* del 23 giugno 1981. Petizione al Senato n. 113, annunciata e pubblicata sul *Resoconto Sommario* del 20 maggio 1981, per la istituzione di un Albo professionale dei consulenti di astrologia.

Al fine di regolamentare il mercato delle consulenze astrologiche, condotte in gran parte da persone non sempre competenti, oggigiorno certamente sull'ordine di centinaia di miliardi di lire (per rendersi conto di questa affermazione è sufficiente prendere in visione le riviste « astrologiche », molto numerose nelle edi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cole, dove sono inserite numerosissime pubblicità), e al fine di limitare questo evidentissimo fenomeno di credulità (e frode) popolare: non dimenticando che « pseudo maghi » promettono la certa rivelazione del futuro prossimo, nonché remoto; di creare, come già per tutte le altre libere professioni, l'albo professio-

nale anche ai fini della relativa attività economica che diventa pertanto materia di tassazione e tenuto conto dell'esperienza di altri paesi (vedi USA), si ritiene necessario, al fine di regolamentare la materia delle consulenze in astrologia, l'istituzione dell'« Albo professionale dei consulenti di astrologia ».

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esercizio della professione di consulente di astrologia).

Tutti gli adempimenti in materia di consulenze di astrologia non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'Albo professionale dei consulenti di astrologia a norma dell'articolo 6 della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 36.

Possono iscriversi all'Albo professionale tutti coloro che intendono esercitare consulenze di astrologia, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della presente legge.

Il titolo di consulente di astrologia spetta alle persone che sono iscritte nell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 2.

(Oggetto dell'attività).

I consulenti di astrologia svolgono tutti gli adempimenti in materia di consulenze astrologiche.

Essi in particolare, tramite lo studio degli effetti dell'influenza esercitata dagli astri sulla Terra e sull'uomo, sono preposti alla analisi del grafico zodiacale genetico dell'individuo per evidenziare quanto segue: fattori compositivi del carattere e del comportamento, attitudini, affinità e predisposizioni.

ART. 3.

(Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente di astrologia).

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente di astrologia è rilasciato dall'ispettorato re-

gionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

1) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi designato, in qualità di presidente;

2) da un funzionario designato dal Ministero della pubblica istruzione;

3) da tre consulenti di astrologia designati dal consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 17, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) siano in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di astrologia.

ART. 4.

(Obbligo del segreto professionale).

Il consulente di astrologia ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

TITOLO II

ALBO PROVINCIALE DEI CONSULENTI
DI ASTROLOGIA E CONDIZIONE PER
L'ISCRIZIONE

ART. 5.

(Albo dei consulenti di astrologia).

È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti di astrologia.

Il consulente di astrologia iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

ART. 6.

(Condizioni per l'iscrizione nell'albo).

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 8, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente di astrologia rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto della maturità di scuola secondaria superiore;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza.

Il consiglio provinciale delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al consiglio nazionale.

Il consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

ART. 7.*(Cancellazione dall'albo)*

Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo

comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili.

Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente di astrologia può chiedere la reinscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene riscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DI ASTROLOGIA

ART. 8.

(Composizione del consiglio provinciale).

L'albo provinciale dei consulenti di astrologia è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 12.

Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

ART. 9.

(Cariche del consiglio provinciale).

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

ART. 10.

(Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale).

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio provinciale).

Il consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti di astrologia della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente di astrologia;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti di astrologia per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) designa i rappresentanti dei consulenti di astrologia della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrisponderci an-

nualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

ART. 12.

(Elezione del consiglio provinciale).

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 13.

(Riunioni consiliari - Decadenza della carica di consigliere).

Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 14.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale).

Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti di astrologia.

ART. 15.

(Assemblea degli iscritti nell'albo).

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea degli iscritti deve essere convocata almeno una volta l'anno per la approvazione dei conti.

ART. 16.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

ART. 17.

*(Sede e composizione
del Consiglio nazionale).*

Il Consiglio nazionale dei consulenti di astrologia ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra co-

loro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

ART. 18.

(Cariche del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

ART. 19.

(Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale).

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti di astrologia che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

ART. 20.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;

b) propone, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell'articolo 11;

c) determina, su proposta dei consigli provinciali entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 11 nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

e) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti di astrologia presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

ART. 21.

(Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere nazionale).

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

ART. 22.

(Vigilanza sul Consiglio nazionale).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 23.

(Responsabilità disciplinare dei consulenti di astrologia — Azione disciplinare).

Il consulente di astrologia che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 26, ultimo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

ART. 24.

(*Pene disciplinari*).

Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

ART. 25.

(*Censura*).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

ART. 26.

(*Casi di sospensione*).

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in casa di cura e custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
- c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 11, lettera h), e 20, lettera c), della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente di astrologia a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

ART. 27.

(Casi di radiazione - Radiazione di diritto).

La radiazione è pronunciata contro il consulente di astrologia che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Importano la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione di diritto è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

ART. 28.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale).

Il consulente di astrologia che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 29.

(Istruttoria del procedimento disciplinare).

Fermo il disposto dell'articolo 26, secondo comma, e quello dell'articolo 27, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

ART. 30.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 31.

(Ricusazione e astensione).

I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'arti-

colo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.

Se non è disponibile il numero di componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello viciniora. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello più vicina.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 32.

(Notificazione delle deliberazioni).

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonché al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 33.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere

al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

ART. 34.

(Riammissione dei radiati).

Il consulente di astrologia radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge.

ART. 35.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione).

In via transitoria ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nell'albo professionale dei consulenti di astrologia tutti coloro che presentino domanda al consiglio provinciale di cui all'articolo 8, e che oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) e i) dell'articolo 6 della presente legge, siano in possesso del titolo di studio minimo di licenza di scuola media inferiore nonché comprovino sulla base di idonea documentazione da valutarsi dal consiglio provinciale una qualificata attività nel campo dell'astrologia.

ART. 37.

*(Commissioni per la prima
formazione dell'albo).*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il capo dell'ispettorato del lavoro competente nominerà una commissione composta da un funzionario dell'ispettorato, in qualità di presidente, e da quattro persone esperte in materia di astrologia designate dalle associazioni culturali legalmente costituite per la diffusione e lo studio della disciplina astrologica e maggiormente rappresentative nella provincia.

La commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale consiglio, le relative funzioni. Il consiglio provinciale dovrà essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della commissione suddetta.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni culturali legalmente costituite per la diffusione e lo studio della disciplina astrologica maggiormente rappresentative, nominerà una commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e da quattro persone esperte in materia di astrologia designate dalle associazioni culturali suddette con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti di astrologia, le funzioni di tale consiglio. Il Consiglio nazionale dovrà essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della commissione suddetta.